

Capo III
Elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato
Accademico

Articolo 25

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 19, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Senato accademico:
 - a) diciotto docenti a tempo pieno, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello Statuto. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un Direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
 - a.bis) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo pieno;
 - b) tre componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo.
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, in unico turno sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 26

Termine della procedura elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 27

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui al medesimo articolo. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:
 - a) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;
 - b) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, con esclusione dei professori che ricoprono la carica di Direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.
- 1.bis. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a bis):
 - a) l'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2;

- b) l'elettorato passivo spetta a tutti i ricercatori a tempo determinato, in servizio a tempo pieno presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2.
2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2.
3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.
4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Articolo 28 Candidature

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 25, lett. a), a bis) e b), devono essere presentate ufficialmente in un'apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Per l'elezione dei componenti di cui all'art. 25, lett. a), devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. a) e b).
3. Per i collegi elettorali di cui all'art. 27, comma 1, del presente Capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per i ricercatori a tempo determinato, la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal Direttore generale.
4. Il candidato può presentare la propria candidatura, con le modalità indicate nel provvedimento di indizione, presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali, munito di un documento di riconoscimento. Le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 29 Preferenze esprimibili

1. L'elezione della componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e l'altra riservata all'elezione dei professori che non ricoprono tale carica e dei ricercatori a tempo indeterminato.
2. In ogni caso, per ciascuna espressione di voto ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 30 Mancata presentazione di candidature

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente, nei modi e termini di cui all'art.

28, non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti dello stesso sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 31

Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più dei collegi elettorali non è raggiunto il quorum richiesto, la votazione è ripetuta nei sei mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente, così come individuate all'art. 25, lett. a), a bis) e b), non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 32

Risultati elettorali

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa dei professori, che non ricoprono tale carica, e dei ricercatori a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Per la componente rappresentativa dei docenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) che non ricoprono la carica di Direttore di dipartimento, gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore a tempo indeterminato. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori a tempo indeterminato, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del Senato accademico; in ogni caso il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati dello stesso collegio, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

Articolo 33

Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente; il mandato del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato dura due anni accademici, è rinnovabile una sola volta consecutivamente e termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 31, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i ricercatori a tempo determinato.

Articolo 34

Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica per la componente di cui all'art.25, comma 1, lett. a) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato a quello di professore ovvero dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del presente Capo. È causa di decadenza dalla carica per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a bis) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a tempo determinato a quello di professore. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Direttore di dipartimento. Costituisce altresì motivo di decadenza per tutte le componenti di cui allo stesso art. 25, comma 1, lett. a), a bis) e b), la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto all'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1:

- l'eletto per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), viene sostituito con il primo dei non eletti, attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 32, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo art. 32, comma 2, del presente capo. Nel caso in cui non vi siano altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato;

- gli eletti per le componenti di cui all' art. 25, comma 1, lett. a bis) e b), vengono sostituiti con il primo dei non eletti attingendo dalla rispettiva graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 32. Nel caso non vi siano altri candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Capo VI

Elezioni componenti Commissioni scientifiche di area

Articolo 64

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni per la composizione di ciascuna commissione scientifica di area.

2. I componenti di ciascuna commissione, così come individuati all'art. 108 del Capo II del Titolo III del presente Regolamento, sono eletti tra il personale afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, come indicate nell'allegato 1.

3. La procedura per l'elezione delle commissioni scientifiche di area si svolge, con procedura digitale, in un turno unico e in assenza di candidature ufficiali.

Articolo 65
Elettorato attivo e passivo

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo spetta ai docenti, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell'area scientifica di riferimento e in servizio nell'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta ai docenti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e come specificati nel relativo provvedimento di indizione, fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.

Articolo 66
Elenchi degli eleggibili

1. Gli elenchi provvisori degli eleggibili sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo, unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'art. 6 del Capo I del presente Titolo, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni, che risultino dagli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12 del Capo I del presente Titolo.
3. Gli elenchi definitivi degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, non oltre sette giorni prima della data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

Articolo 67
Preferenze esprimibili

1. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

Articolo 68
Quorum di validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta.

Articolo 69
Risultati elettorali

1. Per ciascuna commissione scientifica di area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per

ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti a esse assegnati secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 2 del presente Capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non siano assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

3. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.

Articolo 70

Mandato

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici rinnovabili una sola volta consecutivamente.

Articolo 71

Incompatibilità

1. La carica di membro delle commissioni scientifiche di area e quella di membro del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare, entro tre giorni dalla proclamazione, per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

Articolo 72

Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo e fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti della graduatoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'art. 69, comma 2.

2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio tra i vari ruoli della docenza.

3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è inserito nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato è stato nominato.

4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie e la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'art. 69, comma 3 del presente capo, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.

Capo II

Commissioni scientifiche di area: composizione e funzionamento

Articolo 108 Composizione

1. Il numero dei membri di ciascuna commissione, rispettando un criterio di proporzionalità rispetto al numero dei docenti dell'area e garantendo la rappresentatività di tutte le fasce di docenza, è così determinato:

- cinque, di cui due professori ordinari, due professori associati e un ricercatore, per numerosità dell'area fino a settanta docenti;
- nove, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, per numerosità dell'area da settantuno a centocinquanta docenti;
- undici, di cui quattro professori ordinari, quattro professori associati e tre ricercatori, per numerosità dell'area di oltre centocinquanta docenti.